

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza) Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109 email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 218

IL SINDACO

VISASTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;

<u>VISTE</u> le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

<u>VALUTATA</u> la necessità di continuare a porre in essere provvedimenti per il contenimento della diffusione di "COVID- 19", impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto altresì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia COVID-19 come PANDEMIA, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livelli globali:

VISTO il DPCM del 11/03/2020, nonchè il Decreto "Curaltalia", ai quali deve farsi riferimento;

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

VISTE le note Ministeriali e prefettizie;

VISTO IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020;

VISTO il DECRETO LEGGE 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 e allegati;

<u>VISTE</u> tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in *materia anti Covid-19*;

CONSIDERATO l'incremento dei turisti negli ultimi giorni e dare la possibilità di un servizio migliore alle attività commerciali (bar, pub, ristoranti ecc.);

VISTO il D.L.vo 3267/2000.

ORDINA

- **1.** Tutte le attività commerciali consentite rispetteranno i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 6.00 alle ore 21.30. Per le attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo e affini la chiusura è posticipata alle ore 3,00.
- **2.** la vendita itinerante dei commercianti ambulanti non residenti nel territorio nel Comune di Belvedere M.mo esclusivamente nelle giornate di martedì e venerdì.
- **3.** Restano vigenti, nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti, tutte le precedenti ordinanze anche relative agli operatori commerciali.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, all'ufficio SUAP, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Dalla Residenza Municipale, li 01 luglio 2020.

IL SINDACO
Dott. Vincenzo CASCINI